

CAMERA DEI DEPUTATI N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARUSO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Presentata il 18 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall’esame approfondito di una tematica complessa, oggetto di molte proposte di legge presso la Camera dei deputati nella XVI legislatura e il cui iter legislativo ha fatto emergere chiara l’esigenza di dare chiarezza e organicità a una materia che è stata per troppo tempo trascurata: un’esigenza che ha visto uniti parlamentari di tutti gli schieramenti e referenti del Governo, che hanno dimostrato in più occasioni la volontà di approvare una nuova normativa che coinvolgesse tutte le aree operative delle attività subacquee, indicandone le linee guida e i parametri di sicurezza e di corretta operatività.

Si è quindi deciso di costituire un tavolo tecnico che coinvolgesse molte associazioni di categoria. Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico composto dalle associazioni è stato « rivoluzionario », in una materia sulla quale fino ad allora erano prevalse confusione e anarchia normative.

È importante ribadire il contributo importante e imprescindibile delle associazioni di categoria che sono state coinvolte e che si sono confrontate in più occasioni, fornendo un aiuto insostituibile per l’analisi dei documenti, a testimonianza di una condivisione di principio su tale testo e, segnatamente, del carattere profondamente *bipartisan* del progetto di legge. « Esigenza di sicurezza senza travolgere la libertà di operare e di lavorare »: questa è stata la linea guida operativa nel redigere la normativa, allo scopo di predisporre una specie di « *vademecum* » operativo che non mortificasse gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringesse erroneamente gli ambiti di azione.

Sono stati identificati i soggetti che operano nel settore dell’attività subacquea professionale indicandone gli specifici requisiti, in conformità e sintonia con la normativa internazionale. Non dimentichiamo che la definizione di un quadro regolamentare delle attività subacquee

tiene conto di aspetti giuridici, professionali, amministrativi e applicativi. Infatti, alla luce dell'attuale formulazione del testo unificato si è voluta salvaguardare la competenza di ogni singolo settore, indicando quali norme operative devono essere di riferimento e codificate in modo da garantire una normativa chiara, univoca e aderente alle necessità operative e, soprattutto, alla esigenza di sicurezza ottimale.

L'elemento di fondo che si è cercato di salvaguardare nell'*iter* legislativo è che in tutte le attività che si svolgono nell'ambito subacqueo è imprescindibile e inderogabile il diritto e il dovere di accesso da parte di tutti alla sicurezza antinfortunistica, strettamente legata all'attività specifica e attuata creando criteri operativi che possono anche essere differenti a seconda dell'ambito dell'attività, senza però creare un vuoto normativo che potrebbe aprire la strada a situazioni critiche per l'incolumità degli operatori. Indipendentemente dalla specifica attività subacquea, la sicurezza deve essere garantita allo stesso livello, fermo restando che deve essere il contesto operativo a definire eventuali deroghe alla normativa, prevedendo disposizioni specifiche per ciascun settore.

Il testo prodotto dal tavolo tecnico si suddivide in tre capi al fine di tenere conto dell'ampiezza e delle molte sfaccettature di una materia complessa e, come già rilevato, oggetto di interventi fino ad allora confusi. Ognuno dei capi tratta di un'area operativa specifica, creando una legge quadro completa.

Nel capo I si prevede l'ordinamento dell'attività subacquea, individuando l'ambito di applicazione della legge.

Nel capo II si interviene sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti OTS e OTI (operatori tecnici e iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo e i loro ambiti operativi.

Nel capo III si tratta dell'attività subacquea ricreativa, rispetto alla quale sono emerse le maggiori criticità, evidenziate dalle stesse associazioni, in particolare per quanto concerne l'interpretazione stessa dell'attività « ricreativa », che nel testo include anche le attività sportive di tipo non agonistico.

In conclusione, il testo ha l'ambizione di difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui questi sono chiamati a operare, tenendo presente che negli altri Paesi europei vige un quadro normativo chiaro e coerente per le medesime attività.

Non si deve dimenticare, inoltre, che l'assenza di una normativa unica a livello nazionale comporterebbe il rischio di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i nostri *competitor* in Europa. In tal senso l'auspicio è che si possa approdare in tempi celeri all'approvazione del testo, al fine di garantire al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai molti appassionati in Italia una normativa in grado di dare sicurezza e di offrire adeguate garanzie.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche nonché di servizi subacquei anche a scopo ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distin-

guono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e da imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei a scopo ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacquei e organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività di cui alla presente legge svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi di protezione civile e quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie e ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli enti di ricerca, degli istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere acquisito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », e sentito il Comitato di cui all'articolo 16 della presente legge.

CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI
PROFESSIONALI, IMPRESE SUBAC-
QUEE E IPERBARICHE

ART. 3.

(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro che compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e no, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

ART. 4.

*(Qualifiche professionali
e ambiti operativi).*

1. Agli effetti della presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo (OTS) colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico (OTI), che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate condizioni fisiologiche ottimali.

ART. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, di seguito denominato « registro ».

2. È fatto divieto a chiunque non è iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di OTS e di OTI, definita ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività in tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di

Stati non facenti parte dell'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle disposizioni nazionali in materia di immigrazione;

c) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equivalenti, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale e aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o da centri di formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), titolo di studio conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un Corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee ovvero da un medico diplomato con un *master* universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II D DMAC/EDTC med*, di seguito denominato « medico subacqueo »;

g) assenza di condanna per un delitto punibile con pena superiore a tre anni ovvero per un delitto contro la fede pubblica che prevede l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro è valido solo se è legal-

mente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione e ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato « regolamento del codice ».

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti è rilasciato il libretto di ricognizione di cui al secondo comma dell'articolo 132 del codice della navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

ART. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), da parte del medico del porto, del SASN o del medico subacqueo:

a) in seguito a infortunio o a malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorve-

glianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e dell'attività relativa fino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e di quelle previste dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del regolamento del codice, istituita presso il compartimento marittimo e composta da due medici esperti in medicina subacquea e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal Ministero della salute.

ART. 8.

(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito il registro delle imprese di lavoro subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei e iperbarici.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscono la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi

derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche;

d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;

e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulta che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

f) il nominativo e le generalità del datore di lavoro;

g) il nominativo e le generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

h) il nominativo del medico competente e del medico subacqueo.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente all'impresa di effettuare lavori subacquei in tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di cui al comma 1 del presente articolo di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 e per l'effettuazione dei controlli periodici le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti, un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti.

menti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

(Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (LP). Nel LP devono essere annotati in lingua italiana e inglese:

- a) la qualifica professionale;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica;
- d) l'ambito di qualifica professionale: basso fondale, alto fondale o saturazione; è consentito inserire denominazioni di specializzazione eventualmente possedute e acquisite nel corso degli anni tramite corsi professionali, aggiornamenti professionali, stage professionalizzanti, apprendistato presso aziende ed imprese sostenuti in Italia e all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato ove sono conseguiti;
- e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e di fine nel caso di immersioni che superano le ventiquattro ore di durata complessiva;
- f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
- g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
- h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, ovvero da

parte del committente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato, per gli operatori subacquei e iperbarici, dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo e iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui è chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo, in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza nel lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto, del SASN o del medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. In caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto, dal SASN o dal medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP è trattenuto dal datore di lavoro, nel caso in cui l'operatore sia

lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato, previa presentazione da parte di questi della certificazione medica attestante il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica a riprendere l'attività lavorativa.

7. All'istituzione e alla tenuta del LP si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

(Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dal registro e al conseguente ritiro del LP:

- a) a domanda dell'interessato;
- b) per morte;
- c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
- d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 6;
- e) per collocamento in quiescenza.

ART. 11.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto

della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 sono disposti la cancellazione dal registro nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva si applica un'ammenda da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con

l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 9 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 12.

(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee e iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nel lavoro e delle disposizioni della presente legge.

2. Le procedure operative, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sia per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature subacquee ed iperbariche e mezzi nautici di supporto devono ispirarsi e tenere conto, oltre che delle leggi dello Stato in materia di sicurezza sul lavoro, anche dell'applicazione della norma UNI 11366.

ART. 13.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

ART. 14.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, ove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

ART. 15.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione nonché dalle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche connesse è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con un'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

ART. 16.

(Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative:

a) alle procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) alle procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) alle procedure di emergenza per le attività subacquee e per le attività iperbariche connesse;

d) alla formazione e alla qualificazione professionali;

e) alle attrezzature e agli equipaggiamenti;

f) alla medicina subacquea e iperbarica;

g) alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e di aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee e iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e alle tecniche più qualificate e accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale e internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante dell'INAIL;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) il rappresentante medico per l'Italia nell'*European Diving Technology Committee* (EDTC).

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.

6. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, adotta, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, uno o più decreti recanti le norme tecniche nelle materie di cui al medesimo comma 1.

ART. 17.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico, gestita dall'INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è, altresì, subordinata alla stipulazione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

3. Gli estremi aggiornati delle polizze di cui al presente articolo devono essere registrati sul LP.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro i lavoratori che dimostrano di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche per le quali deve essere effettuata l'iscrizione,

attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulta il versamento dei contributi previdenziali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 8 le imprese che dimostrano, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.

3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese possono continuare a operare in deroga alle disposizioni della presente legge per i dodici mesi successivi alla sua data di entrata in vigore.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare a operare, devono comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEI, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

ART. 19.

(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o in acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente marino e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere

svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agostinico, regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo o da un'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione dei relativi corsi teorico-pratici.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche subacquee di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi;

b) accompagna in immersione persone singole o gruppi, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacquei le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacquei e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni

subacquee, dal livello d'inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e di servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

ART. 20.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, in tutto il territorio nazionale e nel territorio dell'Unione europea, nel rispetto della normativa nazionale ed europea:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacquei;

b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle disposizioni nazionali in materia di immigrazione;

c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica subacquea iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile

per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione o dalle associazioni od organizzazioni nel quale la guida o l'istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgano attività di guida o di istruttore subacquei, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte;

h) idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

ART. 21.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacquei).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacquei è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) titolarità di partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nel lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23 della presente legge, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, e del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

f) copertura assicurativa di cui all'articolo 20, comma 2, lettera g).

2. I centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

ART. 22.

(Organizzazioni senza scopo di lucro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente capo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo registrato e statuto;

b) codice fiscale;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con caratteristiche conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nel lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendo, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23 della presente legge, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi

derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, in relazione a incidenti connessi alle attività svolte.

ART. 23.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee a scopo ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee a scopo ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente o attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dall'articolo 19, comma 2.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, ove richiesto, per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, delle istituzioni universitarie e di ricerca e delle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti nel territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di *standard* a esse conformi, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione che attesta la loro conformità alle normative generali stabilite dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni de-

vonno comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni nazionali o estere operanti come imprese, il certificato di iscrizione alla competente CCIAA o il certificato di attribuzione della partita IVA;

b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

c) nel caso di organizzazioni estere, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, ovvero come sedi nazionali di società o associazioni, la copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti o l'autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, ovvero il certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o il certificato di attribuzione della partita IVA;

d) la copia degli *standard* didattici di riferimento;

e) un dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

ART. 24.

(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo » è riservata alle imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 21 e 22.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

ART. 25.

(Attrezzature).

1. Le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. I soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

ART. 26.

(Disposizioni finali).

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso dei requisiti prescritti e già operanti nel territorio devono presentare la relativa documentazione entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco stesso. È comunque consentita l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni che dimostrano di aver raggiunto il possesso dei requisiti prescritti dopo tale termine.

PAGINA BIANCA



17PDL0059480